



NOTAIO
Roberta Benigni

===== C O P I A =====

Repertorio n.8.367

Raccolta n.5.346

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno venticinque ottobre duemilaventitré. =====

In Avellino alla via Mancini n.70, alle ore 17 (diciassette)

e 45 (quarantacinque) minuti. =====

Innanzi a me dott. Roberta Benigni, notaio in Solofra, iscrit-

to al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e San-

t'Angelo dei Lombardi, =====

===== è presente: =====

- Frattolillo Angelo, nato a Napoli il 3 maggio 1961, il qua-
le dichiara di intervenire al presente atto in qualità di pre-
sidente del consiglio di amministrazione e legale rappresen-
tante della società "GAL IRPINIA - SANNIO SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Tufo (AV) alla via
Stazione snc, ove domicilia per la carica, capitale sociale
di euro 121.000,00 (centoventunomila virgola zero zero), inte-
ramente versato, iscritta nel Registro delle Imprese Irpinia
Sannio al n.02902820642, corrispondente al codice fiscale e
alla partita IVA, e nel R.E.A. al n.AV-191329, munito dei ne-
cessari poteri in forza dello statuto sociale. =====

Esso comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, agendo nella su indicata qualità, mi dichiara che è
qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata
deserta, l'assemblea della detta società, regolarmente convo-
cata nei modi di legge per questo giorno e luogo alle ore di-
ciassette e trenta minuti, per discutere e deliberare sugli
argomenti di cui in seguito, e mi richiede di redigere il pre-
sente verbale. =====

A ciò aderendo, io notaio dò atto di quanto segue. =====

Ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza
dell'assemblea il medesimo Frattolillo Angelo, il quale accer-
ta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi con-
stata che: =====

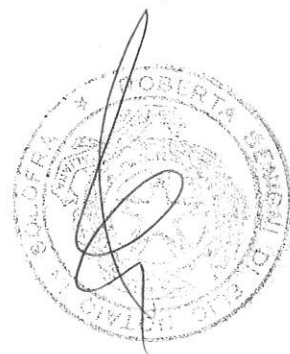
- è rappresentato, in proprio e per deleghe che, previa veri-
fica di regolarità da parte del presidente, vengono acquisite
agli atti sociali, il 56,5% (cinquantasei virgola cinque per
cento) del capitale sociale, nelle persone di: =====

"CONFAGRICOLTURA BENEVENTO", con sede in Benevento, codice fi-
scale 80003080621, titolare di una quota di partecipazione di
nominali euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per de-
lega conferita a Penza Pasquale; =====

"ASSOCIAZIONE CASARTIGIANI AVELLINO", con sede in Avellino,
codice fiscale 92047890642, titolare di una quota di parteci-
pazione di nominali euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola ze-
ro zero), per delega conferita a Meo Emilio; =====

"UNIMPRESA AVELLINO", con sede in Avellino, codice fiscale
92059800646, titolare di una quota di partecipazione di nomi-
nali euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), per

Registrato in Avellino
in via telematica
il 03/11/2023
al n. 6236/1T



ROBERTA BENIGNI
NOTAIO



83029 SOLOFRA (AV) - via Aldo Moro, 2 - tel. 0825.581885
83100 AVELLINO - via P.S. Mancini, 70 - 0825.786146
e-mail: rbenigni@notariato.it

delega conferita a Meo Emilio; =====
"UNIMPRESA PROVINCIALE DI BENEVENTO", con sede in Benevento, codice fiscale 92044400627, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), per delega conferita a Meo Emilio; =====
"CONFAGRICOLTURA AVELLINO", con sede in Avellino, codice fiscale 80003730647, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento virgola zero zero), in persona del presidente Frattolillo Angelo; =====
"PANTA REI CENTRO CULTURALE ED ARTISTICO", con sede in Montefalcione, codice fiscale 02539550646, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 17.018,00 (diciassettemiladiciotto virgola zero zero), per delega conferita a Penza Pasquale; =====
"ISCO SRL", con sede in Atripalda, codice fiscale 92071810649, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), in persona dell'amministratore unico Penza Pasquale; =====
"DUEGHOLDING S.R.L.", con sede in Avellino, codice fiscale 02827090644, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), per delega conferita a Russo Luca; =====
"RADICIRPINE DI CANONICO E SANTOLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.", con sede in Avellino, codice fiscale 02827080645, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), per delega conferita a Russo Luca; =====
"CONFIMPREDITORI AVELLINO", con sede in Avellino, codice fiscale 028270906492079200645, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), per delega conferita a Russo Luca; =====
"COMUNE DI CANDIDA", con sede in Candida, codice fiscale 80011930643, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), per delega conferita a Penza Raffaele; =====
"COMUNE DI PAROLISE", con sede in Parolise, codice fiscale 80012620649, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), nella persona del sindaco Ferullo Antonio; =====
"FORZA DEI CONSUMATORI AVELLINO", codice fiscale 92096090649, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), nella persona del presidente Lepore Carmine; =====
"PETRO'- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO", codice fiscale 02760000645, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), per delega conferita a Russo Luca; =====

delega conferita a Meo Emilio; =====
"UNIMPRESA PROVINCIALE DI BENEVENTO", con sede in Benevento, codice fiscale 92044400627, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), per delega conferita a Meo Emilio; =====
"CONFAGRICOLTURA AVELLINO", con sede in Avellino, codice fiscale 80003730647, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento virgola zero zero), in persona del presidente Frattolillo Angelo; =====
"PANTA REI CENTRO CULTURALE ED ARTISTICO", con sede in Montefalcione, codice fiscale 02539550646, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 17.018,00 (diciassettemiladiciotto virgola zero zero), per delega conferita a Penza Pasquale; =====
"ISCO SRL", con sede in Atripalda, codice fiscale 92071810649, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), in persona dell'amministratore unico Penza Pasquale; =====
"DUEGHOLDING S.R.L.", con sede in Avellino, codice fiscale 02827090644, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), per delega conferita a Russo Luca; =====
"RADICIRPINE DI CANONICO E SANTOLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.", con sede in Avellino, codice fiscale 02827080645, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), per delega conferita a Russo Luca; =====
"CONFIMPRENDITORI AVELLINO", con sede in Avellino, codice fiscale 028270906492079200645, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), per delega conferita a Russo Luca; =====
"COMUNE DI CANDIDA", con sede in Candida, codice fiscale 80011930643, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), per delega conferita a Penza Raffaele; =====
"COMUNE DI PAROLISE", con sede in Parolise, codice fiscale 80012620649, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), nella persona del sindaco Ferullo Antonio; =====
"FORZA DEI CONSUMATORI AVELLINO", codice fiscale 92096090649, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), nella persona del presidente Lepore Carmine; =====
"PETRO'- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO", codice fiscale 02769990645, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 100,00 (cento virgola zero zero), nella persona dell'amministratore unico Meo Emilio; =====
"PROLOCO CANDIDA", codice fiscale 92058720647, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 100,00 (cento virgola zero zero), per delega conferita a Penza Raffaele; ==

"ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI CAMPANI", codice fiscale 92069030648, titolare di una quota di partecipazione di nominali euro 100,00 (cento virgola zero zero), per delega conferita a Meo Emilio; =====
- è presente l'organo amministrativo nelle persone di: esso richiedente, presidente del consiglio di amministrazione; Diana Carmela, nata a Basilea, Svizzera, il 1° settembre 1971, consigliere; Marino Carmela, nata ad Avellino il 1° settembre 1997, consigliere; Ferullo Antonio, nato a Parolise il 21 maggio 1967, consigliere; Iantosca Gian Marco, nato ad Atripalda il 21 novembre 1989, consigliere; =====
sono assenti giustificati i consiglieri Urciuoli Giulio, nato a St. Boniface, Canada, il 20 aprile 1971, Cipriano Antonio, nato a Sturno il 28 maggio 1953; =====
- la società non ha collegio sindacale; =====
===== e quindi dichiara =====
validamente costituita l'assemblea ed idonea a deliberare sul seguente =====
===== ORDINE DEL GIORNO: =====
1. Aumento Capitale Sociale a servizio dell'ammissione degli aspiranti soci, ai sensi dell'art.5 dello statuto sociale e in conseguenza dell'assemblea ordinaria del 25/07/2023; =====
2. Nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione; ==
3. Varie ed eventuali. =====
Prende la parola il presidente, il quale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, fa presente che sono pervenute diverse richieste di aspiranti soci, con impegno a sottoscrivere e versare immediatamente le relative quote di capitale, e propone quindi agli intervenuti di deliberare un aumento del capitale mediante nuovi conferimenti in denaro, senza sovrapprezzo, da offrire a terzi, con esclusione del diritto di opzione dei soci, come previsto dall'art. 5 (cinque) del vigente statuto. =====
Ricorda che i soci che non concorrono alla presente deliberazione di aumento hanno diritto di recedere dalla società, ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, cod. civ. =====
Indi illustra la situazione patrimoniale al 30 settembre 2023, che si allega sub "A", evidenziando che dalla stessa risulta che il capitale sociale attualmente sottoscritto è interamente versato ed esistente e la società non ha subito perdite; pertanto dichiara che l'aumento è legalmente eseguibile. =
Aggiunge che dopo la data di redazione di detta situazione patrimoniale non sono intervenuti fatti di rilievo. =====
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10 ottobre 2023 si è proceduto a nominare per cooptazione, come previsto dall'art. 13 dello statuto, i due consiglieri Carmela Diana e Carmela Marino in sostituzione dei dimissionari Carlo Grillo e Pasqualina Carbone, in carica fino alla odierna assemblea, e che pertanto si rende ne-

cessario procedere alla nomina di due consiglieri; propone di confermare nella carica i suddetti due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. =====
Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità e con voto palese =====

===== DELIBERA: =====

a) di approvare la situazione patrimoniale al 30 settembre 2023; =====

b) di aumentare a pagamento il capitale sociale da euro 121.000,00 (centoventunomila virgola zero zero) ad euro 139.950,00 (centotrentanovemilanovecentocinquanta virgola zero zero), e quindi per euro 18.950,00 (diciottomilanovecentocinquanta virgola zero zero), da liberare mediante versamenti in danaro, senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, cod. civ., e, quindi, da offrire in sottoscrizione ai terzi aspiranti soci che hanno fatto pervenire richiesta alla società. =====

Il presidente, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, dà atto che l'aumento viene immediatamente ed integralmente sottoscritto per l'intero importo di euro 18.950,00 (diciottomilanovecentocinquanta virgola zero zero) dai nuovi soci, presenti in assemblea in proprio e per deleghe che, previa verifica di regolarità da parte dello stesso presidente, vengono acquisite agli atti sociali, i quali hanno già effettuato il versamento dell'intero importo da ciascuno sottoscritto nelle casse sociali, come da elenco dettagliato che si allega sub "B", riportante la quota sottoscritta e gli estremi del relativo versamento. =====

Pertanto il presidente dà atto che l'aumento risulta interamente sottoscritto e versato; =====

- di prendere atto che i soci che non concorrono alla presente deliberazione di aumento hanno diritto di recedere dalla società, ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, secondo periodo, cod. civ.; =====

- di modificare conseguentemente il primo comma dell'art. 10 (dieci) dello statuto nel modo che segue: =====

"Il capitale sociale è determinato in euro 139.950,00 (centotrentanovemilanovecentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in quote da euro 1,00 (uno) cadauna o multipli di un euro";

- di approvare il testo aggiornato dello statuto, che il presidente mi consegna e che viene allegato al presente verbale sub "C"; =====

- di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione Carmela Diana e Carmela Marino, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025; =====
le medesime dichiarano di accettare la carica e di non aver a proprio carico alcuna causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'

Unione europea; =====

- di delegare il presidente ad apportare al presente verbale e allo statuto tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste in sede di iscrizione nel registro delle imprese. Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18 (diciotto) e 45 (quarantacinque) minuti. =====

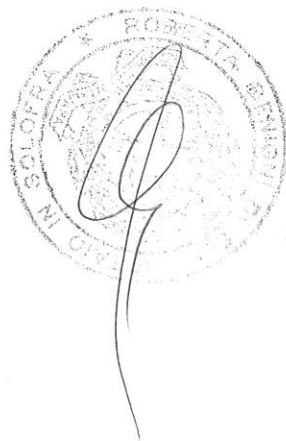
Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico della società. =====

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. ==

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persona di mia fiducia su tre fogli di cui occupa dieci facciate fin qui, e ne ho dato lettura al comparente, che lo approva. =====

Sottoscritto alle ore 18 (diciotto) e 45 (quarantacinque) minuti. =====

Firmato: Angelo Frattolillo - Roberta Benigni - sigillo



GAL IRPINIA-SANNIO SCARL

Codice fiscale 02902820642 – Partita iva 02902820642
 VIA STAZIONE SNC - 83010 TUFO AV
 Numero R.E.A 191329 - AV
 Registro Imprese di AVELLINO n. 02902820642
 Capitale Sociale € 121.000,00 i.v.



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		2023
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		0,00
IMMOBILIZZAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		557,28
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4.710,05
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		40,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.307,33
ATTIVO CIRCOLANTE		
IMMANENZE		0,00
Immobilitazioni materiali destinate alla vendita		0,00
CREDITI :		
Esigibili entro l'esercizio successivo		74.253,14
TOTALE CREDITI :		74.253,14
ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE		80.668,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		154.921,55
IMMOBILIZZAZIONI E RISCONTI		40,78
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		160.269,66
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2023
PATRIMONIO NETTO		
Capitale		121.000,00

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00
IV) Riserva legale	0,00
V) Riserve statutarie	0,00
VI) Altre riserve	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-5.828,22
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0,94
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	115.172,72
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	6.515,82
D) DEBITI	
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	24.625,13
D) TOTALE DEBITI	24.625,13
E) RATEI E RISCONTI	13.955,99
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	160.269,66




AL. C
al n. 5346 racc.



NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ
"GALIRPINIA - SANNIO Società consortile a responsabilità limitata"

Art.1 (Costituzione)

E' costituita, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti c.c., nonché ai sensi degli artt. 2615 *ter* e seguenti c.c., una società consortile mista a responsabilità limitata, senza fini di lucro, con la denominazione

= **GALIRPINIA - SANNIO Società consortile a responsabilità limitata** =

ovvero, in forma abbreviata

= **GALIRPINIA - SANNIO s.c. a r.l.** =

Art. 2 (Scopo ed oggetto sociale)

La Società Consortile --costituita con la funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.)-- ha come scopo l'istituzione di un'organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese ivi operanti e, segnatamente, per l'attuazione delle opportunità previste dal Regolamento UE n. 1303/2013, con particolare riguardo agli articoli 32, 33, 34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento UE n. 1305/2013, con particolare riguardo agli articoli 42, 43 e 44, nonché per la partecipazione ad altri progetti nazionali e regionali.

Per attuare il suddetto scopo la Società parteciperà al bando, approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 19 del 20 maggio 2016, per il sostegno preoperatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e delle Strategie di Sviluppo Locale (S.S.L.).

A tal fine, la Società:

= formulerà la Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) in conformità alle direttive dettate dalla Regione Campania per gli interventi *Leader*;

= presenterà la S.S.L. alla Regione Campania, in ottemperanza al bando di gara da essa emanato, per l'ottenimento del relativo finanziamento, assumendo tutte le determinazioni societarie necessarie per rispondere alle richieste dell'Ente finanziatore in materia di requisiti tecnici, economici e finanziari;

= ottenuto il finanziamento, provvederà ad eseguire gli interventi previsti dalla S.S.L., utilizzando prioritariamente le strutture operative, tecniche ed amministrative del G.A.L., che pertanto opererà in nome e per conto della Società.

La Società potrà anche realizzare progetti, coerenti con quanto previsto nell'oggetto sociale, a lei affidati dai Soci e/o da soggetti terzi.

In particolare, la Società ha per oggetto sociale le seguenti attività, la cui elencazione non va ritenuta limitativa:

-- a) realizzare piani di azione e di investimento a livello locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;

- b) promuovere lo sviluppo sostenibile;
- c) animare e promuovere lo sviluppo rurale mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- d) valorizzare e promuovere "*in loco*" il turismo e la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la sicurezza e la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;
- f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- h) fornire servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, nuove tecnologie, banche dati;
- i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- l) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale, anche per gli scopi di cui alla lettera d), a favore di imprese che si insediano e prestano la propria attività nei territori del GAL, nonché a favore degli enti locali;
- m) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- n) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi), dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- o) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;
- p) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- q) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statuari;
- r) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- s) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- t) promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto;
- u) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

La Società potrà operare sia direttamente, mediante proprie strutture organizzate, sia avvalendosi delle competenze e delle strutture dei soci, sia collaborando con strutture e organizzazione di terzi.

- b) promuovere lo sviluppo sostenibile;
- c) animare e promuovere lo sviluppo rurale mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- d) valorizzare e promuovere "in loco" il turismo e la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la sicurezza e la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;
- f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- h) fornire servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, nuove tecnologie, banche dati;
- i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- l) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale, anche per gli scopi di cui alla lettera d), a favore di imprese che si insediano e prestano la propria attività nei territori del GAL, nonché a favore degli enti locali;
- m) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- n) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi), dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- o) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;
- p) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- q) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statuari;
- r) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- s) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- t) promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto;
- u) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

La Società potrà operare sia direttamente, mediante proprie strutture organizzate, sia avvalendosi delle competenze e delle strutture dei soci, sia collaborando con strutture e organizzazione di terzi.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in via strumentale ad esso,

potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; il tutto entro i limiti di legge.

La Società potrà inoltre svolgere altre attività strumentali (ovvero le attività a carattere ausiliario rispetto a quella esercitata) o connesse (ovvero le attività accessorie che comunque consentono di sviluppare l'attività esercitata) a quelle principali.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Società:

--- si propone di gestire tutte le attività che i consorziati, se consentito dall'ordinamento, chiederanno alla Società di organizzare, promuovere ed attivare in tutte le fasi;

--- può partecipare a pubbliche gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Art.3 (Sede)

La Società Consortile ha sede nel Comune di Tufo (AV).

L'Assemblea dei Soci, con propria delibera, potrà procedere all'apertura di agenzie, sedi operative o di rappresentanza anche in altri comuni.

Art.4 (Durata)

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

I soci dissenzienti alla proroga hanno diritto alla liquidazione della quota.

Art.5 (Soci)

Possono far parte della Società consortile enti pubblici e privati, associazioni di categoria tra imprenditori, loro consorzi, istituti di credito, università, operatori economici e sociali in forma aggregata e rappresentanti gli interessi del territorio che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie i cui apporti siano utili all'ottenimento dell'oggetto sociale, purché condividano gli scopi della Società ed assumano impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese che intendono consorziarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché riabilitati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, lettera b), del Regolamento (UE) 1303/2013, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, né le Autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse, rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

Per essere ammessi alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che delibera in via definitiva.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La domanda di ammissione deve essere accettata dall'Organo amministrativo ove ricorrano le condizioni del presente articolo.

Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale sociale sia a servizio dell'ammissione degli aspiranti soci, è escluso nei confronti dei soci consorziati il diritto di opzione.

I soci che entrano a far parte della società sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della intervenuta delibera di aumento di capitale.

Art.6 (Obblighi dei soci)

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

Ciascun Socio consorziato assume l'obbligo di mettere a disposizione della Società consortile, in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

I Soci sono inoltre tenuti:

a) a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento e di quelli necessari alla esecuzione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale in proporzione alle quote sociali possedute;

b) a rifondere alla Società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dal Consiglio d'amministrazione, i costi sostenuti dalla Società per loro conto: e ciò o per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero in proporzione delle rispettive quote sociali di partecipazione qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse collettivo dei Soci o di più Soci.

Art.7 (Diritti dei soci)

Gli Enti e comunque i soci consorziati possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di coloro a cui sia, di volta in volta, attribuita delega allo scopo, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

I soci consorziati hanno diritto di acquisire, proporzionalmente alle quote possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi, cessioni od esclusioni per perdita dei requisiti di ammissione dei soci consorziati.

Art.8 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o della sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci ove l'iscrizione non sia richiesta, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota di partecipazione posseduta dal socio recedente.



La domanda di ammissione deve essere accettata dall'Organo amministrativo ove ricorrano le condizioni del presente articolo.

Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale sociale sia a servizio dell'ammissione degli aspiranti soci, è escluso nei confronti dei soci consorziati il diritto di opzione. I soci che entrano a far parte della società sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della intervenuta delibera di aumento di capitale.

Art.6 (Obblighi dei soci)

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

Ciascun Socio consorziato assume l'obbligo di mettere a disposizione della Società consortile, in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

I Soci sono inoltre tenuti:

- a) a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento e di quelli necessari alla esecuzione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale in proporzione alle quote sociali possedute;
- b) a rifondere alla Società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dal Consiglio d'amministrazione, i costi sostenuti dalla Società per loro conto: e ciò o per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero in proporzione delle rispettive quote sociali di partecipazione qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse collettivo dei Soci o di più Soci.

Art.7 (Diritti dei soci)

Gli Enti e comunque i soci consorziati possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di coloro a cui sia, di volta in volta, attribuita delega allo scopo, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

I soci consorziati hanno diritto di acquisire, proporzionalmente alle quote possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi, cessioni od esclusioni per perdita dei requisiti di ammissione dei soci consorziati.

Art.8 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o della sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci ove l'iscrizione non sia richiesta, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota di partecipazione posseduta dal socio recedente.



I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione della partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349, primo comma, c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci rimanenti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art.9 (Esclusione del socio)

Può essere escluso dalla società, a norma dell'art. 2473 bis c.c., il socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente rispetto agli obblighi previsti dal presente statuto;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;
- abbia interessi contrastanti con quelli sociali o abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, calcolata senza tenere conto del socio interessato dal provvedimento.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile.

Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui all'art. 22, che può sospendere l'efficacia dell'atto, ovvero può impugnare la deliberazione innanzi al giudice civile. Avverso la decisione del Collegio arbitrale sono in ogni caso esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali. Trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della quota, determinata ai sensi dell'art. 8.

Art.10 (Capitale sociale - Quote)

Il capitale sociale è determinato in euro 139.950,00 (centotrentanovemilanevecentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in quote da euro 1,00 (uno) ciascuna o multipli di un euro.

Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività *Leader*, con fondi di programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti dai servizi alle imprese e con eventuali contributi integrativi dei soci. La società potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art.11 (Prelazione)

I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto della quota o della parte di quota che un altro Socio voglia cedere.

Nel caso di mancato esercizio della prelazione, le quote potranno essere cedute a terzi solo con il consenso motivato del Consiglio di amministrazione, consenso che potrà essere rifiutato soltanto nel caso in cui il possibile acquirente non possieda la capacità economica necessaria alla realizzazione dei programmi della Società. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il prezzo delle quote sarà determinato sulla base del valore patrimoniale netto della Società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della stessa, con espressa esclusione del valore dell'avviamento.

Art.12 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non possono esercitare il diritto di voto i Soci in mora con i versamenti dovuti, ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero alle deliberazioni degli organi consortili.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio regionale, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (anche nello stesso giorno dalla prima) per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta

Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività *Leader*, con fondi di programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti dai servizi alle imprese e con eventuali contributi integrativi dei soci. La società potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art.11 (Prelazione)

I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto della quota o della parte di quota che un altro Socio voglia cedere.

Nel caso di mancato esercizio della prelazione, le quote potranno essere cedute a terzi solo con il consenso motivato del Consiglio di Amministrazione, consenso che potrà essere rifiutato soltanto nel caso in cui il possibile acquirente non possieda la capacità economica necessaria alla realizzazione dei programmi della Società. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il prezzo delle quote sarà determinato sulla base del valore patrimoniale netto della Società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della stessa, con espressa esclusione del valore dell'avviamento.

Art.12 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non possono esercitare il diritto di voto i Soci in mora con i versamenti dovuti, ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero alle deliberazioni degli organi consortili.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio regionale, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (anche nello stesso giorno dalla prima) per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta

inviata con lo stesso mezzo), compresi il *telex* e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci. In caso di richiesta di almeno un terzo del capitale sociale, il Presidente deve convocare l'assemblea entro il termine massimo di trenta giorni.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci iscritti nel relativo libro ed in regola con il versamento delle partecipazioni e/o di eventuali conferimenti.

Ogni socio può, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, farsi rappresentare da altro socio o da terzi, salvi i divieti di legge, ed ha diritto ad esprimere un voto per ogni quota di partecipazione al capitale sociale posseduta. In ogni caso non potrà essere conferita delega al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea, per delega, più di tanti soci che rappresentino il 20% (venti per cento) del capitale sociale (non rientrano in tale limite le quote di cui è titolare).

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente. In mancanza di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni sono prese, normalmente, per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

— sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

— sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.13 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), nominato dall'Assemblea dei soci, composto da un numero di membri dispari variabile da tre a nove, determinato, di volta in volta, dall'assemblea prima della nomina.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, al fine di attribuire ai soggetti privati la maggioranza del potere decisionale, si compone di:

- un numero variabile da due a cinque membri eletti dai soci privati;
- un numero variabile da uno a quattro membri eletti dai soci pubblici.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri nella prima riunione dopo l'elezione. Il Consiglio può altresì nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Il C.d.A. rimane in carica per cinque esercizi e decade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In tal caso la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui è ricostituito l'organo amministrativo. Gli amministratori cessati dalla carica sono rieleggibili.

Decadono automaticamente dalla carica di amministratore coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del C.d.A.

Per la parte privata la decadenza dalla carica di amministratore avviene, oltre che per il venir meno del rapporto di dipendenza/collaborazione con il socio privato, in caso di scioglimento del soggetto giuridico e in caso di recesso o perdita della qualità di socio della **GADIRPINA SANNIO**.

Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato avviene senza giusta causa.

Per la sostituzione degli amministratori decaduti, revocati o cessati si applica l'art. 2386 del codice civile.

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è nominato nell'atto costitutivo.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

Art.14 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica certificata, telegramma), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo (di regola la sede della Società) e l'ora della riunione,

-- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
-- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.13 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), nominato dall'Assemblea dei soci, composto da un numero di membri dispari variabile da tre a nove, determinato, di volta in volta, dall'assemblea prima della nomina.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, al fine di attribuire ai soggetti privati la maggioranza del potere decisionale, si compone di:

- un numero variabile da due a cinque membri eletti dai soci privati;
- un numero variabile da uno a quattro membri eletti dai soci pubblici.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri nella prima riunione dopo l'elezione. Il Consiglio può altresì nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Il C.d.A. rimane in carica per cinque esercizi e decade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In tal caso la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui è ricostituito l'organo amministrativo. Gli amministratori cessati dalla carica sono rieleggibili.

Decadono automaticamente dalla carica di amministratore coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del C.d.A.

Per la parte privata la decadenza dalla carica di amministratore avviene, oltre che per il venir meno del rapporto di dipendenza/collaborazione con il socio privato, in caso di scioglimento del soggetto giuridico e in caso di recesso o perdita della qualità di socio della **GALIRPINIA SANNIO**.

Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato avviene senza giusta causa.

Per la sostituzione degli amministratori decaduti, revocati o cessati si applica l'art. 2386 del codice civile.

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è nominato nell'atto costitutivo.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

Art.14 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica certificata, telegramma), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo (di regola la sede della Società) e l'ora della riunione,

nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi mediante collegamento audio-video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in questo caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che deve essere il medesimo, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.

Art.15 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Qualora non siano presenti alla seduta sia il Presidente che il Vice-presidente, il C.d.A. è presieduto da un consigliere scelto tra gli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Art.16 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la gestione della Società, non potendo compiere soltanto gli atti riservati espressamente all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso il C.d.A. può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.17 (Presidente e Vice-presidente)

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del Consiglio, ed eventualmente anche un Vice-presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, esercitando tutti i poteri a lui attribuiti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati, *ad lites* e *ad negotia*, per rappresentare la Società in



qualunque grado di giudizio, nonché periti e arbitri conferendo loro i necessari poteri.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento e comunque entro trenta giorni;
- b) provvede al conferimento di incarichi fiduciari, che sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni e, in generale, con i terzi;
- d) firma gli atti e le delibere del Consiglio e quanto occorra per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Società e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie.

Art.18 (Collegio Sindacale)

E' demandata all'Assemblea dei soci l'eventuale nomina del Collegio Sindacale, che verrà obbligatoriamente istituito qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio, e due supplenti, individuati dall'Assemblea nell'atto di nomina.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e decade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme ai sindaci in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2408 c.c.

La retribuzione annua dei sindaci effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea dei soci solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art.19 (Esercizi sociali, bilancio e utili)

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla

qualunque grado di giudizio, nonché periti e arbitri conferendo loro i necessari poteri.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento e comunque entro trenta giorni;
- b) provvede al conferimento di incarichi fiduciari, che sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni e, in generale, con i terzi;
- d) firma gli atti e le delibere del Consiglio e quanto occorra per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Società e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie.

Art.18 (Collegio Sindacale)

E' demandata all'Assemblea dei soci l'eventuale nomina del Collegio Sindacale, che verrà obbligatoriamente istituito qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio, e due supplenti, individuati dall'Assemblea nell'atto di nomina.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e decade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme ai sindaci in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2408 c.c.

La retribuzione annua dei sindaci effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea dei soci solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art.19 (Esercizi sociali, bilancio e utili)

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla

formazione del bilancio sociale a norma di legge, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, accompagnato da una relazione sulla gestione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci consorziati. Eventuali residui di gestione verranno devoluti a fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge ed il restante destinato a riserve straordinarie e ad un fondo per la realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o iniziative rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 20 (Titoli di debito)

La Società può emettere titoli di debito in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, nei limiti di cui all'art. 2412 c.c. e nell'osservanza dell'art. 2483 c.c.

Art. 21 (Scioglimento della società)

La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

In tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La Società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter del codice civile.

Art. 22 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ove non risolte in via amichevole, saranno devolute ad un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Avellino.

Il Collegio arbitrale procederà in via irritale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

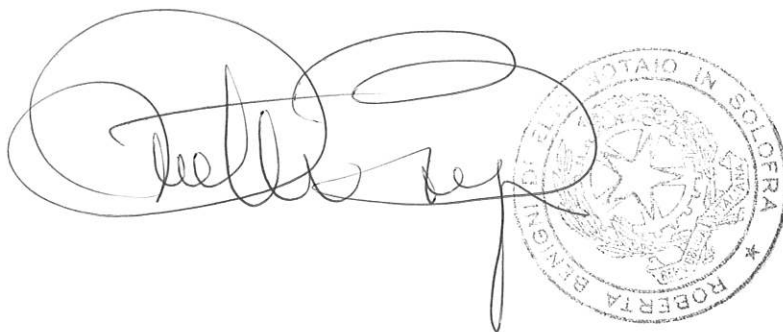
L'arbitrato si svolgerà ad Avellino.

Art. 23 (Rinvio alla legge)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge.

A handwritten signature in dark ink is visible at the bottom right of the page. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the signature and the edge of the page.

La presente copia consta di di un volume
facciate oltre la presente e riprodurre
fedelmente l'originale ai miei atti.
Si rilascia ed uso copia parti
Solofra, 3 novembre 2023



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. L. S. S.', written over a circular official stamp. The stamp is from the 'NOTAIO IN SOLOFRA' (Notary Public in Solofra) and features a central emblem with a star and the words 'ROBERTA BIGNARDI' and 'NOTAIO'.